



### DELIBERAZIONE DELLA CGT

Oggetto: reclamo avverso la partita della fase finale del campionato a squadre tra LEONI A e SPIN CLUB CLASSIC del 01.04.2025 presentata da Spin Club Classic

La CGT, dopo aver ricevuto il reclamo,

**VISTO** il reclamo presentato dal vicepresidente della società ASD Spin Club Tennistavolo avverso la vittoria della Leoni A in quanto, a fronte del pareggio al termine della gara, il regolamento prevedeva, quale criterio di attribuzione della vittoria, la preferenza della squadra ospitante.

**CONSIDERATO** che secondo il reclamo, il criterio della preferenza della squadra di casa è da considerarsi residuale (alla stregua del sorteggio) in quanto dovrebbe essere applicato solo in caso di parità, oltre che nelle partite, anche nel numero di set vinti e di punti realizzati, in ossequio ai principi di equità, meritevolezza e giustizia sportiva.

Inoltre, il concetto di "parità" di cui al regolamento debba interpretarsi alla luce di tutte le altre fonti normative riconosciute le quali richiedono costantemente l'analisi di partite-set-punti prima di dichiarare la parità.

Alla luce di quanto sopra la società reclamante chiedeva l'applicazione dei criteri partite-set-punti al posto del criterio partite-squadra ospitante e conseguentemente l'attribuzione della vittoria alla Spin Club Classic in quanto migliore nell'ultimo criterio punti fatti (essendo in perfetta parità i primi due).

**RITENUTO** che il ricorso potrebbe presentare dei profili di inammissibilità in quanto l'art. 22 RGS prevede che il reclamo possa essere presentato dal vice presidente solo in assenza del presidente e/o in caso di sua inibizione e che, sul punto, nulla è stato detto nel ricorso.

Che ad ogni buon conto, anche ritenendo che non si sia raggiunto un grado di violazione del suddetto articolo tale da poter invocare l'inammissibilità il reclamo non può essere accolto.

Ed invero la scelta di attribuire la vittoria alla squadra ospitante in caso di pareggio delle partite rientra a pieno titolo nella discrezionalità organizzativa della commissione tecnica e, pertanto, non viola nessun principio generale inderogabile dello sport e/o della disciplina presa oggi in esame.

Inoltre nella fase precedente i criteri per determinare il pareggio erano i 3 invocati anche dalla reclamante e, pertanto, se la commissione nella fase ad eliminazione diretta ha preferito una formula più snella si deve presumere che la scelta sia stata ponderata e non un semplice errore materiale di "copia e incolla" del regolamento.

Per mero scrupolo, interpellata sul punto la commissione, è stato chiarito come la scelta di premiare la squadra ospitante derivi dalla necessità di snellezza della fase oltre che di carattere premianti per chi ha fatto meglio nella fase precedente in quanto, la circostanza di giocare "in casa" o meno derivava dal posizionamento in classifica nella fase precedente.



---

A volerla, dunque, leggere da un diverso punto di vista, in caso di pareggio viene premiato chi nel corso della fase precedente del campionato ha fatto meglio, e non, come nel caso di specie, chi ha meglio performato in una sola statistica della singola prestazione.

Preme qui sottolineare, inoltre, che un eventuale reclamo sulle norme del regolamento andava presentato nel momento in cui il regolamento è stato diffuso e prima di esser accettato dalle società.

La mancata lettura dello stesso non giustificano oggi le contestazioni sollevate.

Inoltre, una diversa applicazione del regolamento, a posteriori violerebbe, questa volta sì, i principi di lealtà, correttezza e regolarità del torneo.

Da una facile analisi del rapporto di gara emerge come la squadra vincitrice abbia raggiunto per prima le cinque vittorie e, pertanto, non si può escludere che, conoscendo il regolamento e sapendo di aver già passato il turno, possa aver fatto le ultime partite con meno impegno. Ecco che introdurre un nuovo criterio, come quello dei punti fatti, andrebbe a penalizzare la Leoni A, la quale potrebbe legittimamente impugnare il provvedimento in quanto i criteri di valutazione sono stati cambiati dopo la partita. Come si può sostenere che la Leoni A, se avesse saputo che erano importanti anche i punti, non avrebbe giocato in maniera diversa?

Infine la tesi secondo cui nel sistema il termine "parità" sottintenda sempre la parità in tutti e tre i criteri, nonostante alla commissione scrivente ritenga che il regolamento non potesse esser diversamente interpretato, riguarda la stretta interpretazione della norma che non è di competenza di questa corte ma della CNGS

### **P.Q.M.**

Codesta Commissione rigetta il reclamo presentato dalla ASD Spin Club Tennistavolo.  
Dispone che la tassa di reclamo venga incamerata.

Treviso, lì 10.04.2025

la CGT